

REGOLAMENTO RAPPRESENTANZE LOCALI SINDACALI
(R.L.S.) FNP CISL PAVIA LODI

APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE 16 DICEMBRE 2016

PREMESSA

Il Congresso della Fnp-Cisl Nazionale, tenutosi a Riccione nel 2013, ha modificato lo Statuto Nazionale stabilendo che la Fnp Territoriale si articola in Rappresentanze Locali Sindacali (R.L.S.) e stabilendo che le R.L.S. siano disciplinate da appositi regolamenti regionali e territoriali.

Il Regolamento Regionale Fnp Lombardia si propone di indicare norme e criteri riferiti alle realtà territoriali, con il fine di rafforzare il ruolo, la funzione e l'operatività delle R.L.S. e di favorire la partecipazione delle iscritte e degli iscritti alla vita associativa della Fnp.

Il presente Regolamento potrà essere integrato dalle Fnp Territoriali per adattarlo alle esigenze locali.

Articolo I: Le Strutture Territoriali

Le FNP Territoriali, secondo quanto previsto dall'art.29 dello Statuto della FNP, si articolano in R.L.S (Rappresentanze Locali Sindacali) a livello zonale, distrettuale, intercomunale o comunale.

La Rete delle RLS assicura un riferimento a tutte le iscritte e gli iscritti alla FNP per l'esercizio dei diritti e dei doveri associativi (Art. 4 FNP Nazionale: "Diritti e doveri degli iscritti").

La FNP Territoriale dovrà tenere conto, nella costituzione delle RLS e nella limitazione geografica da assegnare, del modello di riforma territoriale adottato dalla Cisl. La presenza, nella zona prescelta, di strutture pubbliche di interesse per la categoria, il rapporto con il "Sistema Servizi della CISL" e le sedi presenti (ad esempio: sedi INPS, Distretti sanitari, ecc.), nonché la necessità di una consistenza associativa adeguata a garantire la funzionalità operativa.

La definizione, sia del numero delle RLS sia dei Comuni di riferimento, è di competenza del Consiglio Generale Territoriale, su proposta della Segreteria Territoriale.

La Segreteria FNP Territoriale, tenuto conto anche delle articolazioni della Cisl, può deliberare la costituzione di Zone FNP con compiti di coordinamento operativo e organizzativo dell'attività svolta dalle RLS sul territorio, come da Regolamento Zone FNP Lombardia.

Regolamento Rappresentanze Locali Sindacali (R.L.S.) Fnp Cisl Lombardia

APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE 27 FEBBRAIO 2017

PREMESSA

Il Congresso della Fnp-Cisl Nazionale, tenutosi a Riccione nel 2013, ha modificato lo Statuto Nazionale stabilendo che la Fnp Territoriale si articola in Rappresentanze Locali Sindacali (R.L.S.) e stabilendo che le R.L.S. siano disciplinate da appositi regolamenti regionali e territoriali.

Il Regolamento Regionale Fnp Lombardia si propone di indicare norme e criteri riferiti alle realtà territoriali, con il fine di rafforzare il ruolo, la funzione e l'operatività delle R.L.S. e di favorire la partecipazione delle iscritte e degli iscritti alla vita associativa della Fnp.

Il presente Regolamento potrà essere integrato dalle Fnp Territoriali per adattarlo alle esigenze locali.

Articolo I: Le Strutture Territoriali

Le FNP Territoriali, secondo quanto previsto dall'art.29 dello Statuto della FNP, si articolano in R.L.S (Rappresentanze Locali Sindacali) a livello zonale, distrettuale, intercomunale o comunale.

La Rete delle RLS assicura un riferimento a tutte le iscritte e gli iscritti alla FNP per l'esercizio dei diritti e dei doveri associativi (Art. 4 FNP Nazionale: "Diritti e doveri degli iscritti").

La FNP Territoriale dovrà tenere conto, nella costituzione delle RLS e nella limitazione geografica da assegnare, del modello di riforma territoriale adottato dalla Cisl. La presenza, nella zona prescelta, di strutture pubbliche di interesse per la categoria, il rapporto con il "Sistema Servizi della CISL" e le sedi presenti (ad esempio: sedi INPS, Distretti sanitari, ecc.), nonché la necessità di una consistenza associativa adeguata a garantire la funzionalità operativa.

La definizione, sia del numero delle RLS sia dei Comuni di riferimento, è di competenza del Consiglio Generale Territoriale, su proposta della Segreteria Territoriale.

La Segreteria FNP Territoriale, tenuto conto anche delle articolazioni della Cisl, può deliberare la costituzione di Zone FNP con compiti di coordinamento operativo e organizzativo dell'attività svolta dalle RLS sul territorio, come da Regolamento Zone FNP Lombardia.



Articolo II: La RLS

La RLS è costituita dalle iscritte e dagli iscritti alla FNP residenti nel territorio di competenza, individuato secondo le valutazioni e le conseguenti deliberazioni del Consiglio Generale della FNP Territoriale.

La RLS deve essere centro di riferimento dei pensionati e dei pensionandi del territorio per la più ampia tutela dei loro interessi e deve essere strumento di proselitismo con iniziative idonee ad ottenere consensi ed adesioni. La RLS opera in costante raccordo con la FNP Territoriale per le attività sindacali e per lo sviluppo dell'azione concertativa a livello locale.

A tal fine, la RLS elaborerà un programma di lavoro di carattere organizzativo e sindacale sulle problematiche riguardanti i pensionati e i pensionandi, avendo a cuore l'informazione ed il coinvolgimento dei soci, attraverso le assemblee degli iscritti e periodicamente ne verificherà, con la FNP Territoriale, lo stato di realizzazione.

La RLS procederà anche alla consegna delle tessere degli iscritti, in base ai dati risultanti dall'anagrafe dei soci, predisposta dalla FNP Territoriale, ed agli aggiornamenti da lei stessa realizzati.

Articolo III: Composizione della RLS

La RLS è composta:

- dall'Assemblea;
- dal Coordinamento;
- dal Coordinatore;
- dalla Segreteria;
- dal Delegato;
- dal Coordinamento Donne.

È compito delle Strutture Territoriali FNP definire le modalità operative e organizzative relativamente alle esigenze dei Territori di competenza.

Articolo IV: Le Assemblee delle RLS

All'apertura del percorso congressuale della FNP vengono convocate, sulla base dei Regolamenti congressuali, le Assemblee Precongressuali (pre-congressi) delle RLS, alle quali devono essere convocati per iscritto tutti i Soci.

Nelle Assemblee Precongressuali, al termine del dibattito sui temi congressuali, organizzativi e sindacali, vengono eletti le delegate e i delegati

<p>spettanti alla RLS, per il Congresso Territoriale FNP.</p>	<p>AGGIUNGERE DOPO FNP:</p>
<p>Il Coordinamento della RLS, eletto dalla Assemblea degli iscritti, è lo strumento che promuove la loro partecipazione attiva alle scelte organizzative e alle politiche sindacali sviluppate nel territorio.</p>	<p><i>Inoltre l'Assemblea Pre-Congressuale elegge i componenti il Coordinamento della RLS.</i></p> <p>ELIMINARE</p>
<p><u>Articolo V: Il Coordinamento della RLS</u></p>	<p>AGGIUNGERE DOPO ASSEMBLEA: <i>Pre-Congressuale</i></p>
<p>Il Coordinamento della RLS è composto dai Componenti eletti dall'Assemblea degli iscritti del Territorio di riferimento, e dai componenti il Consiglio Generale della FNP ivi residenti. I Coordinamenti della RLS avranno durata quadriennale. I Consigli Generali Territoriali definiscono i tempi e le modalità di elezioni degli stessi.</p>	<p>SOSTITUIRE E PROSEGUIRE DOPO RIFERIMENTO: <i>dai componenti il Consiglio Generale Fnp Territoriale ivi residenti e dai Delegati FNP.</i></p>
<p>Nella elezione del Coordinamento della RLS si dovrà tener conto che siano adeguatamente rappresentate le realtà comunali più significative. Il numero dei componenti, sarà regolamentato dalla FNP Territoriale sulla base delle realtà locali.</p>	<p>SOSTITUIRE:</p>
<p>È compito del Coordinamento eleggere il Coordinatore della RLS.</p>	<p><i>È compito del Coordinamento indicare il Coordinatore della RLS d'intesa con la Segreteria Territoriale.</i></p>
<p>Il Coordinamento della RLS, si riunisce di norma almeno 3 (tre) volte all'anno nelle modalità indicate nell'Art. 6 del presente Regolamento.</p>	
<p><u>Articolo VI: Il Coordinatore della RLS</u></p>	<p>SOSTITUIRE:</p>
<p>La riunione del Coordinamento della RLS, per l'elezione del Coordinatore, sarà presieduta da un componente la Segreteria Territoriale. L'elezione viene effettuata con votazione a scrutinio segreto o palese, se deciso all'unanimità e a maggioranza semplice dei presenti e votanti.</p>	<p><i>Il Coordinatore della RLS viene nominato dal primo Consiglio Generale Territoriale dopo il Congresso.</i></p>
<p>Il Coordinatore della RLS partecipa alle attività delle strutture confederali esistenti nel Territorio di competenza.</p>	
<p>E' compito del Coordinatore, in rapporto con la Segreteria, elaborare e discutere, con il Coordinamento della RLS, il programma di lavoro annuale che deve comprendere:</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • l'attività di concertazione con le Istituzioni ed i corpi sociali locali del Territorio; 	

- la promozione e la diffusione dei servizi CISL e la predisposizione di un'adeguata attività di accoglienza svolta dalla FNP;
- gli obiettivi ed i percorsi di proselitismo;
- la diffusione ai soci ed ai pensionati dell'informazione della FNP territoriale, regionale e nazionale;
- la pubblicizzazione dei Servizi FNP e delle convenzioni locali e nazionali;
- lo svolgimento di almeno un'Assemblea annuale, delle iscritte e degli iscritti a livello di Comune, quartiere o circoscrizione;
- la consegna della tessera ai soci e la raccolta delle mail e i numeri di cellulare degli associati;
- il rapporto con le categorie degli attivi per coinvolgere i pensionandi nella FNP;
- individuazione di una responsabile del Coordinamento Donne e il coinvolgimento del maggior numero di quadri femminili nelle attività della RLS;
- la promozione territoriale della solidarietà sociale e il sostegno di ANTEAS;
- le attività aggregative, culturali e ricreative rivolte ai Soci.

Nell'espletamento della sua attività, il Coordinatore della RLS, si avvale della collaborazione della Segreteria della RLS stessa.

Il Coordinatore della RLS, d'intesa con la FNP territoriale, convoca il Coordinamento almeno 3 (tre) volte all'anno, e comunque in occasione di importanti iniziative sindacali.

Il Coordinatore della RLS individua, d'intesa con la Segreteria Territoriale, i responsabili delle sedi e dei recapiti e ne verifica le attività.

Articolo VII: La Segreteria della RLS

La Segreteria della RLS è formata da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) componenti, compreso il Coordinatore.

Il numero dei Componenti della stessa, viene deliberato dal Consiglio Generale Territoriale. I componenti della Segreteria vengono eletti dal Coordinamento della RLS, su proposta del Coordinatore, con votazione a scrutinio segreto o palese, se deciso all'unanimità e a maggioranza semplice dei presenti e votanti. La composizione della Segreteria della RLS deve tener conto della presenza di entrambi i generi.

La Segreteria della RLS si riunisce di norma 1 (una) volta al mese, e comunque in occasione di importanti iniziative sindacali.

Articolo VIII: Rotazione e limiti di età

Al fine di favorire la rotazione nei livelli dirigenziali, ~~e come importante fattore di democrazia sindacale, per il Coordinatore e la Segreteria della RLS,~~ valgono le medesime norme indicate nello Statuto FNP Regionale(art. 10).

ELIMINARE

Articolo IX: Gli agenti sociali

Gli Agenti Sociali, nominati dalla Segreteria Territoriale, sentite le Segreterie delle RLS coinvolte, partecipano alle attività delle RLS stesse, secondo la funzione loro assegnata. È compito degli Agenti Sociali:

- accogliere, orientare e informare le persone che si rivolgono nelle sedi zonali del "Sistema Servizi" della CISL e agevolarne l'accesso, facilitando lo snellimento delle pratiche, contribuendo in sostanza a migliorare la qualità complessiva dei Servizi stessi;
- promuovere le attività della FNP.

Articolo X: Il Delegato FNP

~~Nel caso di presenza di un congruo numero di iscritti in un Comune/quartiere/ circoscrizione che non sia sede di RLS, è opportuno che il Coordinamento nomini un "delegato della FNP" tra i propri iscritti: in raccordo con la FNP Territoriale di riferimento e mediante una presenza costante, avrà il compito di fornire assistenza e tutela individuale e collettiva, di aggregare, informare e coinvolgere i Soci. Il delegato FNP partecipa ai lavori del Coordinamento della RLS stessa.~~

SOSTITUIRE ARTICOLO:

La Fnp Territoriale ha l'obbligo di assegnare a tutti i soci esistenti sul proprio territorio una RLS di riferimento. Nel caso in cui la RLS di riferimento non sia ubicata nello stesso Comune o nello stesso quartiere e/o circoscrizione di residenza dei soci, e se nel Comune o nel quartiere/circoscrizione stessi vi sono più di 100 iscritti alla Federazione, è obbligatoria la nomina da parte del Coordinamento della RLS di un delegato Fnp che avrà il compito, in raccordo con la RLS di riferimento e mediante una presenza regolare e continua, di fornire tutela individuale e collettiva, assistenza, aggregare, informare e coinvolgere i soci. Il delegato FNP fa parte di Diritto del Coordinamento della RLS.

Articolo XI: Il Coordinamento Donne della RLS

In ogni RLS è prevista la costituzione del Coordinamento Donne. Il Coordinamento Donne è composto dalle Componenti il Coordinamento RLS,

dalle Agenti Sociali e da quante operano nella RLS di riferimento. Il Coordinamento Donne della R.L.S. su proposta del Coordinatore della R.L.S. elegge la Coordinatrice.

In tale ambito la Coordinatrice ha il compito di rappresentare le istanze di base e attuare le iniziative promosse dal Coordinamento Donne Territoriale.

Articolo XII: Risorse economiche della RLS

Alla RLS, per le propria attività, verranno destinate sufficienti risorse finanziarie, secondo i criteri stabiliti annualmente dal Comitato Esecutivo Territoriale. Per progetti specifici, la Segreteria Territoriale, potrà provvedere ad un supplemento di finanziamento oltre la quota già destinata annualmente.

Per ogni spesa sostenuta, e per gli ulteriori progetti finanziati, la RLS dovrà far pervenire alla Segreteria Territoriale, la puntuale rendicontazione (pezze giustificative valide ai fini fiscali) secondo quanto previsto dagli Statuti FNP, ai vari livelli, e dalle Leggi vigenti.

Articolo XIII: Regolamenti Territoriali

Ferma restando l'architettura generale prevista nei precedenti articoli, i Regolamenti Territoriali definiranno più dettagliatamente, sulla base delle specifiche realtà locali, le norme inerenti le modalità organizzative, funzionali delle RLS.

Articolo XIV: Norma permanente

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle norme dei Regolamenti e degli Statuti FNP in quanto applicabili.